

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 514 del 25 ottobre 2024

**OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli /urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 10/LE. Contratto di appalto n. Rep. 1669 del 17/12/2019. Determinazione finale del valore dell'indennizzo di subentro del gestore uscente ex artt. 19 e 23 D.lgs n. 201/2022, art. 20 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/RIF e art. 22 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 385/2023/RIF. Aggiornamento della Determina D.g. n. 470 del 08.08.2024 e determinazioni finali.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell'11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini;

**PRESO ATTO** che l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia;

**PRESO ATTO CHE**

- con delibera n. 363/2021/RIF, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'ARERA ha provveduto a disciplinare (art. 20 dell'Allegato A), in caso di avvicendamento gestionale in un ambito e/o bacino di affidamento del servizio, le modalità ed i parametri economico-finanziari tramite cui determinare il valore residuo di subentro che il gestore subentrante deve corrispondere al gestore uscente;
- Con determina n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria (tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico finanziario quadriennale, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità) e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvato con delibera n. 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- Con delibera n. 389/RIF/2023 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie relative alla trasmissione all'Autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere nn. 363/2021 e 389/2023;
- Con Determina 1/DTAC/ 2023 del 6 novembre 2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 (tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico finanziario di aggiornamento tariffario, lo schema di relazione di accompagnamento e lo schema tipo di dichiarazione di veridicità) e le relative modalità operative;
- Con delibera n. 385/2023/RIF, avente ad oggetto l'approvazione dello schema tipo di contratto di servizio ai sensi dell'art. 203 D.lgs n. 152/2006, l'ARERA ha disciplinato nel dettaglio la procedura di subentro e la modalità di corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente (art. 22 allegato A alla delibera n. 363/2021), espressamente statuendo la prosecuzione del servizio da parte del gestore uscente in caso di mancato pagamento del valore di subentro;
- in particolare, all'art. 22 dell'All. A alla predetta Delibera, si è previsto che l'Ente territorialmente competente individui, con propria deliberazione, il valore di subentro in contraddittorio con il gestore uscente, in conformità ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente e lo trasmetta poi all'Autorità di regolazione ai fini della sua validazione;
- nessun dubbio si pone in relazione all'efficacia eterointegrativa dei provvedimenti dell'Autorità, alla luce anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: *"Il potere della ARERA di determinare il nuovo sistema tariffario discende direttamente dalla legge, vale a dire dall'art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205 [...]. Tale norma peraltro sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema tariffario affidato ad ARERA sui precedenti ordinamenti [...]. Ne consegue che l'imperatività delle previsioni attributive dei poteri di ARERA e la prevalenza delle rispettive determinazioni regolatorie rispetto agli ordinamenti previgenti incidono anche sulle attribuzioni di competenze nel procedimento di definizione delle tariffe"* (TAR Puglia Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 08/01/2024 n. 26; v. anche T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 29/12/2023, n. 1248); *"La disciplina regolatoria in esame sottende esigenze generali, che assurgono al rango di valori fondamentali del sistema, interno ed eurolunitario, chiaramente enunciati dall'art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205. Pertanto, la disciplina in contestazione ha natura imperativa e deve esserne garantita l'operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell'eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell'art. 1419, comma 2, c.c."* (TAR Puglia, Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Lombardia, Sez. I, 17/08/2021, n. 1938; si vedano anche Tar Lombardia, Sez.I, 30 giugno 2020, n. 1249; TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1233);
- La normativa regolatoria innanzi richiamata peraltro ha trovato conferma nell'art. 19 del D.lgs n. 201/2022, in materia di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo cui *"fatte salve le discipline del settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi"*;
- Il richiamato art 20 MTR-2 espressamente prescrive che *"nel caso di subentro nell'anno a (2024) di un gestore nell'ambito o bacino di affidamento (...)"*>>, il valore residuo **VRSa** deve essere valorizzato come segue:

$$\ll VRSa = Vra + VR_{rc,a}$$

dove **VRa** è il valore di residui dei cespiti di cui al comma 20.2;

*VR<sub>rc,a</sub> è dato dalla somma dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi di quanto previsto dal comma 20.3;*

*20.2 Il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, VR<sub>a</sub>, è calcolato come:*

$$VR_a = \sum_c \sum_t [(CI_{c,t} - FA_{ac, c, t}) * dfl_{a, t}] + LIC_a$$

*Dove:*

- *CI<sub>c,t</sub> è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell'anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c, al netto dei contributi a fondo perduto;*
- *FA<sub>a</sub> è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t;*
- *dEE<sub>la</sub>, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a, di cui al comma 13.9 e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 13.9bis18;*
- *LIC<sub>a</sub> è il saldo delle immobilizzazioni in corso all'anno a, come risultante da fonti contabili obbligatorie.*

*20.3 I costi operativi non ancora recuperati, da corrispondere al gestore uscente, VR<sub>RC,a</sub>, sono dati dalla somma delle seguenti voci:*

- *le componenti di conguaglio RC<sub>totTV,a</sub> e RC<sub>totTF,a</sub> di cui all'Articolo 17;*
- *le rate e le quote di conguaglio residue, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive ai sensi di quanto previsto dal comma 17.2;*
- *i costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata - che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4.5, siano stati validati dall'Ente territorialmente e rimodulati tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio;*
- *i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie>>.*

## CONSIDERATO CHE

- il Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo regolatorio 2022- 2025 disciplina, ai fini del riconoscimento tariffario, i Costi d'Uso del Capitale (Titolo IV art.li 12-16), in particolare prescrivendo i criteri di determinazione del valore delle immobilizzazioni (art.13), nonché della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni sulla base delle vite utili regolatorie di ciascuna categoria di cespiti espressamente declinate (art. 15);
- Con Determine n. 121, 139 e 157 del 2022 AGER, nella sua qualità di ETC, approvava e validava ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 il Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2022- 2025 rispettivamente degli ambiti tariffari dei comuni di Ugento, Taurisano e Presicce Acquarica;
- Con determine n. 144, 223, 264 e 395 del 2024 AGER, nella sua qualità di ETC, approvava e validava ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anni 2024 e 2025 rispettivamente degli ambiti tariffari rispettivamente dei comuni di Ugento, Taurisano e Presicce Acquarica;

## CONSIDERATO CHE

- con Determina prot. n. 26876 del 28/08/2023, il RUP dell'ARO 10/LE dichiarava la risoluzione anticipata ipso iure del contratto d'appalto di cui in oggetto e nel contempo disponeva che <<l'ATI aggiudicataria

Ecotecnica/AXA è comunque obbligata a garantire l'esecuzione del servizio nelle more e sino al completamento dell'apposito passaggio di consegna con il gestore eventualmente subentrante, previa corresponsione da parte di quest'ultimo dell'indennizzo di subentro>>;

- con la medesima determina si dava avvio al procedimento per la determinazione del valore di subentro, a tal fine invitando il gestore uscente, l'ATI Ecotecnica – AXA, a trasmettere la documentazione contabile necessaria e/o utile al fine di consentire alla Stazione Appaltante la determinazione del valore residuo di subentro, *VRSa*, in applicazione dell'art. 20 All. A alla delibera ARERA n. 363/2021 (MTR-2);
- a seguito delle interlocuzioni con il gestore uscente, con nota del 18/04/2024, il RUP dell'Ufficio Comune dell'ARO LE 10 ha provveduto a trasmettere allo scrivente la <<documentazione relativa alla Determinazione del valore di subentro (...)>> ai fini delle determinazioni di competenza da parte di AGER;
- con nota prot 2955 del 10/05/2024, quindi, AGER, all'esito delle preliminari valutazioni istruttorie compiute dall'Ufficio, sul presupposto per cui "al fine di una corretta e pedissequa applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 20 All. A alla Del. ARERA n. 363/2021, che impongono di aggiornare la determinazione del valore di rimborso <<alla data di subentro>> e comunque nell'anno in cui lo stesso si verifica", richiedeva al gestore uscente di fornire entro sette giorni la seguente documentazione: a) Il libro cespiti aggiornato al 31.12.2023, da cui risulti il costo di iscrizione dei cespiti ed il fondo di ammortamento; b) Saldo delle immobilizzazioni in corso al 2024, come risultante da fonti contabili obbligatorie (ultimo bilancio approvato); c) Documentazione contabile comprovante i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti (2022 e 2023) all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie;
- con nota prot., 3109 del 17/05/2024, su richiesta del gestore uscente, si concedeva una proroga del termine per presentare documenti fino al 21 maggio 2024;
- in data 21 maggio 2024, l'ATI Ecotecnica trasmetteva la documentazione richiesta, corredandola di talune precisazioni;
- con nota prot. n. 3674 del 11 giugno AGER illustrava i criteri ed i documenti utilizzati per la determinazione delle componenti previste per il valore di subentro, in particolare del valore residuo dei cespiti facendo a tal fine riferimento al tool di calcolo comprensivo del piano economico finanziario validato relativo agli anni 2022-2025;
- con nota del 17 giugno 2024 Ecotecnica srl formulava le proprie osservazioni relative alle deduzioni svolte da AGER con riferimento ai criteri e documenti utilizzati per la determinazione delle componenti facenti parte del valore di subentro;
- che AGER respingeva tali osservazioni ritenendole non accoglibili per i motivi in precedenza esternati nel corso del presente procedimento a mezzo della Determina n. 367 del 27 giugno 2024;

#### CONSIDERATO CHE:

- con nota del 20 giugno 2024 il Comune di Ugento ha formulato apposita istanza di rettifica avendo comunicato ad Ager di avere erroneamente indicato un corrispettivo per l'anno 2022 differente rispetto all'importo effettivamente versato al gestore;
- con Determina n. 367 del 27 giugno 2024, lo scrivente, in applicazione dei citati criteri e per le motivazioni sopra espresse, aveva determinato come segue il valore di subentro, individuando quale data dell'avvicendamento, sulla base di quanto prospettato dall'ARO e con un criterio di plausibilità e ragionevolezza, il giorno 1° agosto 2024:

#### 1) <<Valorizzazione della componente VRa:

a) *determinazione del valore residuo dei cespiti al 1° agosto 2024 si è utilizzato quanto riportato nel tool di calcolo del Piano Economico Finanziario adottato da Arera con Determina n. 1/2023 relativo*

all'aggiornamento obbligatorio anno 2024 -2025 Foglio In \_Cespiti \_20 “ e Foglio “In Cespiti \_21-22-23 “foglio CK \_ 24-25 nel quale sono valorizzati la componente dell’ammortamento annuale ed il valore residuo dei cespiti per l’annualità 2024 e 2025 sulla base dei cespiti e dei valori di prima iscrizione riportati dal Gestore qui di seguito riportati per ogni singolo ambito tariffario e per gestore:

<b>Comune Presicce Acquarica</b>			
<b>Gestore</b>	<b>Ammortamento anno</b>	<b>valore residuo</b>	<b>valore residuo al 1° agosto 2024</b>
Axa srl	€ 11.206,00	€ 64.296,00	€ 57.759,16
Ecotecnica srl	€ 8.130,00	€ 46.214,00	€ 41.471,5
<b>Comune Taurisano</b>			
<b>Gestore</b>	<b>Ammortamento anno</b>	<b>valore residuo</b>	<b>valore residuo al 1° agosto 2024</b>
Axa srl	€ 28.594,00	€ 164.438,00	€ 147.758,16
<b>Comune Ugento</b>			
<b>Gestore</b>	<b>Ammortamento anno</b>	<b>valore residuo</b>	<b>valore residuo al 1° agosto 2024</b>
Ecotecnica srl	€ 54.405,00	€ 309.279,00	€ 277.542,75

b) Sempre dall’esame del piano economico finanziario anno 2024 e 2025 non risulta valorizzata la componente LIC non sussistendo alcun saldo delle immobilizzazioni in corso;

2) Valorizzazione della componente VR rc:

Dal Piano Economico Finanziario anno 2022 -2025 approvato e validato ai sensi dell’art. 7 delibera n. 363/2021 con determine n. ri 121, 139 e 157 /2022 e dall’aggiornamento per il biennio 2024 -2025 ai sensi dell’art.8 delibera n. 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023 approvato e validato con determine n. 144, 223 e 264 del 2024 non risultano costi operativi non ancora recuperati;

Nell’aggiornamento relativo al piano economico finanziario 2024-2025 non vi è alcun riconoscimento di eventuali costi straordinari sostenuti;

(...)

- In forza di quanto precede il valore di rimborso è dunque pari ad € 524.531,57>>;

- Con nota del 01/07/2024, prot. 24-0555, l’ATI Sangalli-Teorema ha inoltrato istanza di accesso agli atti del procedimento in parola;
- Con nota prot. 4843 del 10/07/2024, AGER ha riscontrato positivamente la richiesta di accesso, trasmettendo telematicamente la documentazione pertinente;
- Con nota prot. 24-0610 del 26/07/2024, l’ATI Sangalli – Teorema, sulla scorta della documentazione acquisita in sede accesso, ha svolto osservazioni volte a conseguire chiarimenti su alcuni profili di quantificazione dell’importo;

#### RILEVATO CHE:

- con Determina n. 470 del 8 agosto 2024, lo scrivente ha proceduto a rigettare talune osservazioni, accogliendone parzialmente altre così rideterminando il valore di subentro in complessivi € 449.231,56, individuando, allo stato, quale data di avvicendamento il giorno 1° settembre 2024.
- con nota prot. 24-0647 del 21/08/2024 l’ATI Sangalli – Teorema ha formulato ulteriori osservazioni sui criteri di calcolo adottati nella determinazione Ager n. 470/2024; a tal proposito AGER ha ritenuto di tenere una conference -call in remoto per meglio comprendere e dibattere sulle rispettive posizioni, conferenza che

si è svolta dapprima il 24/09/2024, e poi il 30/09/2024;

**RILEVATO ALTRESÌ CHE** le osservazioni avanzate non sono condivisibili in quanto:

- L'ARO 10/LE, nel corso di una riunione con AGER svoltasi il 30/09/2024, ha confermato che il numero di contenitori fornito dal Gestore uscente risulta coerente con quanto dallo stesso dichiarato nei documenti contabili presentati in sede di redazione del PEF. Pertanto, gli importi del valore di subentro calcolati da Ager per tali cespiti risultano corretti;
- Il valore dei cespiti ante 2021 (investimenti realizzati sino al 31.12.2020) utilizzato ai fini del calcolo del valore di subentro è stato determinato su quanto dichiarato e validato nella predisposizione tariffaria anno 2022-2025 in conformità a quanto prescritto dalla Guida Compilazione Tool aggiornamento 2024-2025 adottato con Determina n.1/DTAC /2023 secondo cui i dati di input del Foglio IN\_cespiti-20 del tool aggiornamento 2024-2025 devono essere compilati in modo identico al Foglio speculare del tool MTR- 2022-2025 salvo dismissioni o modifiche nome gestore

**CONSIDERATO** tutto quanto precede, si riporta di seguito il valore di subentro, così come aggiornato per effetto della nuova data individuata per l'effettuazione del subentro del nuovo Gestore:

CALCOLO DEL VALORE DI SUBENTRO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2024 DA RICONOSCERE AI GESTORE USCENTE AXA NEL COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA, LOC. ACQUARICA

Cespiti ante 2021 (ossia tutti quelli indicati dal Gestore, al netto dei Cespiti Comuni)

IMN = € 49.606,77

AMM = € 8.267,80

Importo valore di subentro al 30 novembre 2024 = € 49.606,77 – (€ 8.267,80/12\*11) = € 42.027,95

Cespiti 2021-2022-2023 (ossia tutti quelli indicati dal Gestore, al netto dei Cespiti Comuni)

IMN = € 2.065,04

AMM = € 308,96

Importo valore di subentro al 30 novembre 2024 = € 2.065,04 – (€ 308,96/12\*11) = € 1.781,83

**Totale valore di subentro € 43.809,78**

CALCOLO DEL VALORE DI SUBENTRO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2024 DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE ECOTECNICA NEL COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA, LOC. PRESICCE

Cespiti ante 2021 (ossia tutti quelli indicati dal Gestore, al netto dei Cespiti Comuni)

IMN = € 41.066,00

AMM = € 6.844,33

Importo valore di subentro al 30 novembre 2024 = € 41.066,00 – (€ 6.844,33/12\*11) = € 34.792,03

Cespiti 2021-2022-2023

Ecotecnica non riporta Cespiti per gli anni 2021-2022 e 2023

**Totale valore di subentro € 34.792,03**

CALCOLO DEL VALORE DI SUBENTRO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2024 DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE AXA NEL COMUNE DI TAURISANO

Cespiti ante 2021 (ossia tutti quelli indicati dal Gestore, al netto dei Cespiti Comuni)

IMN = € 137.093,57

AMM = € 22.848,93



Importo valore di subentro al 30 novembre 2024 = € 137.093,57 – (€ 22.848,93/12\*11) = € 116.148,72

Cespiti 2021-2022-2023 (ossia tutti quelli indicati dal Gestore, al netto dei Cespiti Comuni)

IMN = € 699,00

AMM = € 114,00

Importo valore di subentro al 30 novembre 2024 = € 699,00 – (€ 114,00/12\*11) = € 594,50

**Totale valore di subentro € 116.743,22**

CALCOLO DEL VALORE DI SUBENTRO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2024 DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE ECOTECNICA NEL COMUNE DI UGENTO

Cespiti ante 2021 (ossia tutti quelli indicati dal Gestore, al netto dei Cespiti Comuni)

IMN = € 274.826

AMM = € 45.804

Importo valore di subentro al 30 novembre 2024 = € 274.826 – (€ 45.804/12\*11) = € 232.839,00

Cespiti 2021-2022-2023

Ecotecnica non riporta Cespiti per gli anni 2021-2022 e 2023

**Totale valore di subentro € 232.839,00**

Sulla scorta delle risultanze appena esposte, in aggiornamento della precedente determina n. 470/2024 il valore del subentro viene rideterminato in complessivi **€ 428.184,03**, individuando, allo stato, quale data di avvicendamento il **giorno 1° dicembre 2024**.

**RILEVATO** che l'ATI Sangalli – Teorema, ha manifestato la propria disponibilità al subentro nel contratto, impegnandosi a garantire il passaggio di consegne entro trenta giorni dalla formale comunicazione, da parte dell'ARO, dell'importo (cd. valore di subentro) che il costituendo RTI subentrante dovrà riconoscere al gestore uscente con contestuale cessione dei cespiti;

TANTO PREMESSO:

### **DETERMINA**

**DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Avv. Angelo Pansini;

**STABILIRE** ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 23 D.lgs n. 201/2022, dell'art. 20 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/RIF e dell'art. 22 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 385/2023/RIF l'importo del valore residuo di subentro nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli /urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 10/LE - Contratto di appalto n. Rep. 1669 del 17/12/2019, in misura pari a **€ 428.184,03**;

**STABILIRE** che:

- l'ATI Sangalli sia quindi tenuta a pagare il predetto importo entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento;
- a seguito del pagamento del valore di subentro il gestore uscente cederà al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con questo Ente sulla base dei documenti contabili;
- per quanto concerne il personale adibito al servizio si applica il disposto di cui al par. 22.7 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 385/2023/RIF.

**NOTIFICARE** il presente provvedimento ai Comuni dell'ARO 10/LE, al Gestore del servizio di ambito ATI Ecotecnica Srl/AXA s.r.l., all'ATI SANGALLI Giancarlo & C. Srl /Teorema spa, al Commissario degli ARO dott. Giovanni Campobasso;

**DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

**DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Il Direttore generale  
Avv. Angelo Pansini